

Registro nazionale dei produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Antonella Angelosante Bruno, Ecocerved

26 aprile 2022

Istituzione e scopo

Con il d.lgs. 25 settembre 2007, n. 185 è stato istituito il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE

Garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie:

- *a verificare il rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 49/2014 e il corretto trattamento dei RAEE*
- *a consentire la definizione delle quote di mercato dei produttori*

Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale i produttori prima che inizino ad operare nel territorio italiano

Il produttore di AEE può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione al Registro presso la Camera di commercio di competenza

L'iscrizione al Registro, con l'indicazione delle pertinenti informazioni, è effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato




Ambito di applicazione

Ambito di applicazione

Soggetti obbligati definiti in base all'attività

Apparecchiature coinvolte

Processo decisionale



I **soggetti obbligati** all'iscrizione al Registro nazionale sono i **produttori** intesi come:

persona fisica o
giuridica che è
**stabilita nel
territorio
nazionale**

- 1) **fabbrica AEE** recanti il **suo nome o marchio di fabbrica** oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
(*Produttore=Fabbricante*)
- 2) **rivende sul mercato nazionale**, con il **suo nome o marchio di fabbrica**, apparecchiature prodotte da altri fornitori;(*Produttore=Rivenditore*)
- 3) **immette sul mercato nazionale**, nell'ambito di un'attività professionale, **AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea**;
(*Produttore=Importatore*)

- 4) **persona fisica o giuridica che è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE** mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici

- **produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea può nominare un «Rappresentante autorizzato»**, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore.
- Il **produttore avente sede legale in uno Stato extra-europeo** che vuole immettere in commercio AEE sul territorio italiano **non può nominare un rappresentante autorizzato!** Gli obblighi di immissione sul mercato ricadono infatti sull'**importatore nazionale**.



- Anche il produttore che produce AEE destinate esclusivamente all'esportazione dovrà iscriversi al Registro ma non dovrà adempiere agli obblighi di finanziamento.
- In ogni caso il produttore che vende AEE in un altro Stato membro dell'Unione europea, dovrà nominare un **rappresentante autorizzato presso quello Stato**, responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita



La **tipologia di apparecchiatura** che l'impresa immette sul mercato viene identificata sulla base della classificazione di cui all'allegato IV del D.lgs. 49/2014, opportunamente integrata dal Comitato.

Categorie di AEE per tipologia e dimensione:

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (**con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm**)
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (**con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm**)
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (**con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm**)

Lo stesso prodotto anche se non rientra in nessuna delle categorie "tipologiche" (da 1 a 3), certamente potrà essere inserito in una delle altre categorie (da 4 a 6), che tengono conto solo di parametri dimensionali

Le variazioni della **tipologia di apparecchiatura** che l'impresa immette sul mercato devono essere comunicate al Registro **PRIMA** della loro immissione sul mercato



- le apparecchiature destinate a fini specificamente **militari**, ad essere inviate nello **spazio**, concepite a fini di **ricerca e sviluppo** e i **dispositivi medici** ed i **dispositivi medico-diagnostici in vitro**;
- le apparecchiature progettate e installate specificamente come **parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa** o che non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
- le **lampade a incandescenza**;
- gli **utensili industriali fissi di grandi dimensioni**;
- le **installazioni fisse di grandi dimensioni**, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;
- i **mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati**;
- le **macchine mobili non stradali** destinate ad esclusivo **uso professionale**.

Accesso e Iscrizione

L'**accesso** avviene esclusivamente con **dispositivi di autenticazione forte** (CNS, SPID o CIE) intestati al rappresentante dell'impresa o ad un procuratore, che viene identificato mediante interoperabilità con il registro delle imprese verificando se la persona fisica detiene il titolo per rappresentare l'impresa indicata.

La persona che ha portato a termine la prima fase dell'accreditamento può comunicare al sistema la volontà di delegare l'operatività nel portale ad altre persone, individuandole mediante i rispettivi codici fiscali.

Le persone così delegate, quando accederanno con la propria identità digitale, troveranno già configurato l'ambito in cui sono state abilitate ad operare.

I **dati anagrafici** del produttore vengono recuperati direttamente dal Registro delle Imprese.



Funzionalità del Registro Nazionale

Tipologie di pratiche

Iscrizione: per effettuare la prima iscrizione al Registro AEE

Variazione: per variare i dati comunicati al momento dell'iscrizione (per esempio per aggiungere o modificare le apparecchiature, o modificare il sistema collettivo di finanziamento)

Aggiornamento anagrafico: per modificare i dati anagrafici

Comunicazione Annuale: per presentare il MUD - Comunicazione AEE indicando le quantità di AEE (per le quali il produttore è iscritto) immesse sul mercato nell'anno solare precedente.

Consultazione

Archivio pratiche: per consultare le pratiche trasmesse

Visure: per ottenere una visura che riassume lo stato dell'impresa

Quote e tariffe: per consultare le quote di mercato e le tariffe che l'impresa deve (dovrebbe!) annualmente versare al MiTE (dal 2018 le quote di mercato non vengono elaborate e le tariffe non vengono richieste)



Iscrizione al Registro Nazionale

«**Sezione *Apparecchiatura***» nella quale andrà indicata l'apparecchiatura, se è destinata ad un utilizzo domestico oppure ad utilizzatori esclusivamente di tipo professionale e la tecnica di vendita utilizzata (es. se il produttore immette sul mercato apparecchiature mediante tecniche di vendita a distanza)

N.B.

- nel caso di apparecchiature che possono essere utilizzate sia da utenti domestici sia da utenti professionali dovrà essere indicato il tipo domestico;
- se il produttore non immette sul mercato apparecchiature con vendita a distanza, dovrà indicare la voce "altre tecniche di vendita".

«**Sezione *Sistema di finanziamento***» nella quale il soggetto obbligato all'iscrizione dovrà comunicare le modalità con le quali intende adempiere agli obblighi di gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE. Il produttore dovrà scegliere tra **sistema collettivo** o **individuale** e, in caso di sistema collettivo, dovrà indicare anche il nome del sistema collettivo di riferimento.

«**Sezione *Marchio***» in cui dovranno essere inseriti i *Marchi* relativi ai prodotti che il produttore stesso ha registrato a livello nazionale, europeo o internazionale, fornendo il numero di registrazione e il tipo di registrazione.



Finanziamento del sistema di gestione dei RAEE

L'art. 8, comma 2 del D.lgs. 49/2014 dispone che i produttori adempiono ai propri obblighi di «raccolta», in modo ambientalmente conforme, dei RAEE derivanti dall'utilizzo delle AEE che i produttori stessi immettono sul mercato, mediante l'adesione a sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

Sistemi individuali

I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in **forma individuale** organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE.

Sistemi collettivi

I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un **sistema collettivo**. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE.



Sistemi individuali

I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in **forma individuale** chiedono il riconoscimento al Ministero della transizione ecologica presentando apposita ***istanza corredata da un progetto descrittivo contenente il Piano di raccolta***.

Il sistema:

- a) è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- b) è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'Allegato V;
- c) opera attraverso modalità di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei RAEE.

Il riconoscimento da parte del Ministero è requisito essenziale per l'iscrizione al Registro nazionale

Nel Registro risultano circa 300 produttori che hanno dichiarato di adempiere ai propri obblighi in forma individuale ai sensi del d.lgs. 151/2005 che non si sono mai adeguati alla normativa vigente: **questi produttori sono di fatto inadempienti rispetto agli obblighi di legge in quanto non contribuiscono finanziariamente alla raccolta e alla gestione dei rifiuti.**



Sistemi collettivi

Tramite i Sistemi Collettivi, i produttori si fanno carico del finanziamento e della gestione dell'intero sistema di riciclo dei rifiuti, fino alla loro trasformazione in materie prime seconde.

I Sistemi Collettivi si occupano, per conto del produttore, di gestire il trasporto, il trattamento e il recupero dei rifiuti, nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente.

L'adesione del produttore ad un Sistema Collettivo avviene PRIMA di iscriversi al Registro nazionale senza che il Registro ne sia coinvolto.

Nel Registro risultano alcuni produttori che hanno dichiarato di adempiere ai propri obblighi aderendo ad un sistema collettivo successivamente cessato e che non hanno mai sanato la propria situazione: questi produttori sono di fatto inadempienti rispetto agli obblighi di legge in quanto non contribuiscono finanziariamente alla raccolta e alla gestione dei rifiuti.



Eco-contributo

L'art. 8, comma 3 del D.lgs. 49/2014 dispone che i produttori di AEE determinino annualmente e comunichino al Ministero l'ammontare del **contributo necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento** imposti dalla normativa, **in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti.**

Quindi il produttore applica l'eco-contributo RAEE in fattura al distributore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto. Il distributore lo addebiterà al rivenditore che lo applicherà a sua volta all'utilizzatore finale. Quindi l'eco-contributo RAEE corre lungo tutta la filiera fino al consumatore finale.

Ad ogni tipologia di apparecchiatura i Sistemi collettivi di recupero, indipendentemente l'uno dall'altro, assegnano un valore al contributo sulla base dei costi che pensano di sostenere al momento dello smaltimento di quella tipologia di apparecchiatura. Poiché' ogni Sistema può decidere autonomamente, sulla stessa tipologia, due Produttori appartenenti a Sistemi diversi, potrebbero applicare eco-contributi diversi.

Praticamente l'acquisto del nuovo prodotto finanzia lo smaltimento del vecchio.



Tariffe del sistema di gestione delle AEE

Le **tariffe** sono versate annualmente dai produttori, ai sensi del D.M. 17/6/2016 per gli oneri relativi alle attività di monitoraggio, gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale in base alle rispettive quote di mercato. Le tariffe dovute si articolano in una quota fissa, pari a 10,00 €, ed una quota variabile determinata in base alle quote di mercato di ciascun produttore.

Le **quote di mercato** vengono calcolate sulla base dei dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e comunicate al Ministero tramite il Registro Nazionale.

La metodologia di calcolo delle quote di mercato è stabilita dal Comitato di Vigilanza e Controllo.



Il Registro Nazionale: Iscritti

Categoria	Domestici
Apparecchiature per lo scambio di temperatura	1.029
Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm ²	1.958
Lampade	2.906
Apparecchiature di grandi dimensioni	1.520
Apparecchiature di piccole dimensioni	1.641
Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni	4.058
Totale complessivo	10.104



Il Registro Nazionale: AEE immesse sul mercato nel 2021

Categoria	Domestici	Professionali	Totali
Apparecchiature per lo scambio di temperatura	351.986	69.397	421.383
Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm ²	61.353	5.028	66.381
Lampade	6.662		6.662
Apparecchiature di grandi dimensioni	518.064	201.166	719.230
Apparecchiature di piccole dimensioni	236.771	54.102	290.873
Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni	42.114	13.957	56.071
Totale complessivo in kton	1.216.950	343.650	1.560.600



Il Registro Nazionale: AEE immesse sul mercato nel 2021 (alcuni esempi)

Tipologia	Totali
Frigoriferi	125.922
condizionatori, deumidificatori, pompe di calore	242.858
monitor	14.971
laptop, notebook	6.711
LED	3.806
Lavatrici	162.991
pannelli fotovoltaici	82.427
giocattoli elettrici ed elettronici	11.558
apparecchiature di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di piccole dimensioni	114.245
Telefoni cellulari	4.982
PC	6.003
stampanti	16.232
telefoni	957
Totale	1.560.560



Il Registro Nazionale: RAEE raccolti nel 2021

Categoria	RAEE raccolti	recupero di materia	recupero di energia
Apparecchiature per lo scambio di temperatura	97.304	84.542	7.586
Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2	66.496	60.660	2.055
Lampade	2.920	2.721	91
Apparecchiature di grandi dimensioni	150.465	137.900	2.006
Apparecchiature di piccole dimensioni	30.545	27.870	1.352
Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni	28.867	26.362	1.266
Totale complessivo in kton	376.597	340.055	14.356



Sanzioni relative al Registro nazionale

- ❖ Il produttore che, **senza avere provveduto all'iscrizione** presso la Camera di Commercio **immette sul mercato AEE** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
- ❖ Il produttore che **non effettua l'iscrizione al Registro nazionale prima che inizi ad operare nel territorio nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni previste**, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
- ❖ La violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei sistemi individuali e collettivi per due anni, anche non consecutivi, in un triennio comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale. Le persone fisiche e giuridiche cancellate per la violazione dell'obbligo di comunicazione non possono essere iscritte al Registro nazionale per i due anni successivi.

Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 49/2014, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*province*)



Prospettive

- **Conseguire gli obiettivi annuali di raccolta differenziata** di cui all'articolo 14 del d.lgs. 49/2014 ed, in particolare, al 1° gennaio 2019:
 - tasso minimo di raccolta pari al 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti, o
 - tasso minimo di raccolta pari all'85% del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale.

Obiettivo UE: 65%

Risultato italiano nel 2020: **36,8%** in calo.

Secondo il CdC RAEE, all'origine di questo decremento vi sono:

- un aumento della quantità di AEE immesse sul mercato nel triennio 2017-2019;
- un calo dei volumi dei rifiuti provenienti dal professionale, dato su cui probabilmente ha inciso l'emergenza sanitaria che ha visto molte aziende ridurre l'attività fino ad arrivare a interromperla nei mesi del lockdown.



Prospettive

- Incoraggiare la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, devono essere adottate misure adeguate affinché siano applicati i requisiti di **progettazione ecologica** intesi a facilitare il riutilizzo e il trattamento di RAEE e i produttori non impediscano il riutilizzo dei RAEE.
- Al fine di ottimizzare la **preparazione per il riutilizzo**, incoraggiare gli impianti o i centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente.



La normativa specifica che dovrebbe regolare le attività dei centri di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo non è ancora stata emanata. Con apposito DM dovranno essere definite:

- le modalità operative
- le dotazioni tecniche strutturali
- i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo
- le quantità massime impiegabili
- la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.



**Grazie per
l'attenzione**



UNIONCAMERE



CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA